



Comune di Masainas
Provincia del Sulcis Iglesiente

REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Allegato alla delibera C.C. n. 19 del 30.06.2026

OGGETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

L'Amministrazione Comunale, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, in conformità alla norma prevista nel Capo quinto del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, dell' articolo 5 dello Statuto della Regione Autonoma della Sardegna, e secondo le modalità previste dalla Legge Regionale n. 31 del 25.06.1984 della Legge Regionale n. 25 del 01.06.1993, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono a rendere effettivo il diritto allo studio, intende disciplinare i seguenti interventi nelle diverse fasce d'istruzione:

- **Servizio di trasporto scolastico;**
- **Servizio di refezione scolastica;**
- **Interventi di sussidio e agevolazioni per il diritto allo studio.**

Indice

Sommario

OGGETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE	1
TITOLO I TRASPORTO SCOLASTICO.....	3
Art. 1 - FINALITÀ	3
Art. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO.....	3
Art. 3 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO	3
Art. 4 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO	3
Art. 5 - MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO	4
Art. 6 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO.....	4
Art. 7 - PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO.....	6
Art. 8 - ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS.....	6
Art. 9 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SERVIZIO	6
Art. 10 - ALTRI INTERVENTI.....	6
TITOLO II R E F E Z I O N E S C O L A S T I C A.....	7
Art. 11 - FINALITÀ	7
Art. 12 - DESTINATARI DEL SERVIZIO.....	7
Art. 13 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO	7
Art. 14 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO	7
Art. 15 - MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO	8
Art. 16 - PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO.....	8
Art. 17 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SERVIZIO E CONTROLLI IGIENICO SANITARI	9
Art. 18 - EFFICIENZA ED EFFICACIA DEL SERVIZIO.....	9
TITOLO III INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.....	10
Art. 19 - FINALITÀ	10
Art. 20 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA PER LIBRI DI TESTO E SPESE DI ISTRUZIONE	10
Art. 21 - BENEFICIO DELL'ASSEGNO DI MERITO.....	10
Art. 22 - ESTENSIONE E CUMULABILITÀ BENEFICIO	11
TITOLO IV RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	12
Art. 23 - FINALITÀ	12
Art. 24 - REQUISITI DI ACCESSO.....	12
Art. 25 - MODALITÀ DI RIMBORSO	12
Art. 26 - FASCE DI REDDITO E CLASSI DI RIMBORSO.....	12
Art. 27 - BANDO PER ASSEGNAZIONE PROVVIDENZE.....	13
Art. 28 - NORME DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE	13

TITOLO I

TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1 - FINALITÀ

1. Il servizio di trasporto concorre a rendere effettivo il diritto allo studio, garantendo la frequenza scolastica degli alunni presso la sede di appartenenza.
2. È realizzato dal Comune, nell'ambito delle proprie competenze, in conformità delle disposizioni legislative statali e regionali, compatibilmente con le effettive risorse di bilancio all'uopo stanziare.
3. I percorsi sono stabiliti annualmente, prima dell'inizio dell'anno scolastico di riferimento, sulla base delle istanze pervenute e compatibilmente agli orari adottati dalle scuole in via definitiva e comunicati formalmente all'Ente, nonché dei mezzi e del personale a disposizione dell'Amministrazione Comunale e/o della Ditta affidataria

Art. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. I destinatari del servizio o aventi diritto sono gli alunni che dimorano nel territorio comunale in località disagiate, fuori dall'aggregato urbano principale, frequentanti la scuola Primaria di Masainas e la Scuola Secondaria di Primo Grado di Giba.
È fatta comunque salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie e dei mezzi, limitare o estendere il servizio ad altri plessi scolastici.
2. Al fine di garantire con maggiore efficacia ed efficienza il diritto allo studio e di prevenire pericoli per gli alunni derivanti dal traffico automobilistico, a discrezione dell'Ente il servizio può essere esteso in favore di coloro che dimorano nelle zone periferiche del centro urbano.
Per zone periferiche si intende l'insieme delle aree del Paese site ai margini esterni del suo agglomerato urbano, ove diminuisce la densità delle abitazioni e/o non collegate ad esso da servizi e infrastrutture pubbliche. La Giunta, con atto di indirizzo, fissa i criteri idonei ad individuare nello specifico le aree del territorio comunale che possono essere incluse in tale classificazione.
3. Il Comune garantisce, previo parere dei Servizi Sociali, con modalità svincolate dai criteri fissati dal presente Regolamento per l'accesso al servizio, il trasporto di alunni portatori di handicap. Il servizio deve essere richiesto con apposita istanza trasmessa al protocollo generale dell'Ente, allegando la documentazione medica necessaria a comprovarne la disabilità.

Art. 3 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto di cui all'art. 2, che include anche la vigilanza sullo scuolabus, è erogato in gestione indiretta con utilizzo di un proprio mezzo di trasporto (Scuolabus comunale) ed affidamento a ditta esterna, in conformità alla normativa sugli appalti.

Art. 4 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

1. L'Ufficio Pubblica Istruzione prima dell'inizio dell'anno scolastico interessato, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, provvede alla determinazione dei percorsi ottimali, tenuto conto della disponibilità e capienza dei mezzi, della dimora dei richiedenti e della dotazione organica del servizio, contemperando le diverse esigenze.
2. Nel caso in cui il numero di richieste superi la quota dei posti disponibili si terrà conto

dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- a. Distanza tra il domicilio dell'alunno e la sede scolastica di appartenenza;
- b. Età del richiedente in ordine crescente;
3. Nel caso in cui il numero delle richieste non superi la quota dei posti disponibili si potrà dare corso alle richieste dei non aventi diritto, compatibilmente con i percorsi prefissati o prefissabili, secondo la priorità stabilita dai criteri di cui al comma 2 del presente articolo.

In ogni caso, successivamente all'inserimento dei non aventi diritto, qualora dovessero pervenire nuove domande di accesso al servizio da parte degli aventi diritto, questi ultimi hanno titolo preferenziale, a discapito dei primi, ai fini dell'accesso al servizio, qualora non vi siano più posti disponibili.

Art. 5 - MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

1. Il Comune rende noto alla cittadinanza o utenza, tramite apposito Avviso pubblico, i criteri di accesso e le modalità di erogazione del servizio.
2. Gli interessati che intendono fruire del servizio dovranno presentare domanda tramite la modulistica messa a disposizione dall'Ente, entro i termini da questo stabiliti e comunque non oltre l'inizio dell'anno scolastico di riferimento. Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito o nel corso dell'anno scolastico, saranno valutate dall'ufficio competente e potranno essere accolte compatibilmente con la disponibilità dei posti e con le esigenze organizzative del servizio.
3. L'iscrizione al servizio si effettua per annualità scolastica e avrà validità sino al termine della medesima, salvo disdetta motivata da parte dei genitori, da inoltrare, per iscritto all'Ufficio Pubblica Istruzione. Le richieste non potranno essere ripresentate nel corso dello stesso anno scolastico, salvo casi eccezionali da valutare discrezionalmente.
4. La frequenza al servizio deve essere regolare. In caso di prolungate ed ingiustificate assenze, il cui limite viene stabilito dal Bando, l'ufficio competente provvede alla cancellazione degli utenti dall'elenco delle utenze del servizio, previa comunicazione scritta all'interessato, assegnando il posto ad eventuale altro richiedente in lista d'attesa.
5. In caso di nuova disponibilità nel corso dell'annualità scolastica, potranno essere accolte ulteriori richieste che saranno soddisfatte secondo l'ordine di priorità indicate al precedente art. 4, comma 2.
6. Eventuali esclusioni dovranno essere adeguatamente motivate.

Art. 6 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. Gli utenti che fruiscono del servizio saranno prelevati, accompagnati e riconsegnati dal personale preposto nei punti di fermata e negli orari stabiliti. Non possono essere accolti sul mezzo gli utenti non risultanti nell'elenco formale degli iscritti, fintantoché l'Ufficio competente non abbia provveduto all'inserimento dell'utente nell'elenco e notificato alla Ditta il medesimo.
2. La responsabilità civile per danni agli utenti del personale preposto all'erogazione del servizio di trasporto degli alunni per quanto concerne l'andata è fatta salva per la salita e durante il viaggio. Nel percorso di rientro dal plesso scolastico la responsabilità si estende, in relazione agli alunni per i quali la normativa non prevede alcuna manleva, sino alla consegna ai genitori, tutori o delegati, nel luogo prestabilito.
3. L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali fatti che si dovessero verificare a carico dell'utente (inteso come soggetto attivo e passivo rispetto all'evento) prima della salita sul mezzo di trasporto e dopo la discesa dallo stesso. In caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni tecniche,

meteorologiche, per sciopero del personale od altri impedimenti, nulla è dovuto dal Comune agli utenti del servizio.

4. È fatto obbligo al genitore, ad un familiare maggiorenne, ovvero, a esercente la responsabilità genitoriale, o ancora, a persona di fiducia opportunamente delegata dai genitori, di accompagnare e sorvegliare alla fermata stabilita gli alunni minorenni che fruiscono del servizio fino alla salita sullo scuolabus (per il percorso di andata) e nella ripresa della custodia degli stessi, al ritorno da scuola, dal momento della discesa dal mezzo, salvo eventuali manleve a riguardo sottoscrivibili nei casi previsti dalla legge.
5. Nell'ipotesi di mancata custodia al ritorno dalle scuole al momento della discesa dal mezzo sarà attivata la procedura prescritta dalla legge, con l'intervento delle forze dell'ordine, per mancato accudimento e il minore posto in luogo sicuro fino all'arrivo dei genitori.
6. Dopo 2 episodi definiti al precedente comma 5 l'alunno viene dimesso dal servizio.
7. In caso di entrate posticipate o uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali, scioperi del personale docente o dovute a motivi straordinari ed urgenti, il servizio può essere soggetto ad interruzioni o variazioni.
8. Gli alunni sono prelevati e rilasciati in punti di raccolta stabiliti annualmente dall'Ufficio Pubblica Istruzione d'intesa con l'Amministrazione. La fermata individuale dichiarata deve essere rispettata dai fruitori del servizio.
È tuttavia consentito in via saltuaria e straordinaria all'utente la salita e discesa dello scuolabus in fermate diverse da quella dichiarata nell'istanza.
Nelle zone di campagna gli alunni devono essere prelevati e rilasciati sulla strada comunale o provinciale principale che si incrocia con la strada privata di residenza.

Art 7 - PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto scolastico è erogato a titolo non oneroso. L'Amministrazione Comunale, nell'esercizio del proprio potere di determinazione delle tariffe dei servizi, con atto di Giunta, compatibilmente alla normativa vigente in materia, può comunque stabilire a carico dell'utenza quote differenziate di contribuzione al servizio corrispondenti a fasce I.S.E.E., nonché i parametri e i criteri per specifiche riduzioni ed esenzione totale.

In tal caso il contributo complessivo a carico dell'utenza è fissato nella percentuale dall'1% al 5% del costo del servizio appaltato. Tale ultima percentuale è definita annualmente dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, la quale stabilisce altresì le modalità e i criteri relativi al computo del costo del servizio.

2. Nell'ipotesi di assenza di reddito o comunque in presenza di situazioni di provata indigenza o grave disagio sociale, l'esenzione parziale o totale potrà essere concessa previa relazione dei servizi sociali. In favore dei portatori di handicap il servizio è erogato unicamente a titolo gratuito.

Art. 8 - ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

L'accompagnamento sui mezzi per il servizio di trasporto è garantito per tutti gli utenti dalle Operatrici del soggetto affidatario del servizio di vigilanza degli alunni su scuolabus comunale o in alternativa:

- Associazioni di volontariato;
- Lavoratori inseriti in progetti socialmente utili;
- Obiettori di coscienza.

Art. 9 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

1. Durante gli spostamenti, gli alunni devono tenere un comportamento corretto secondo le principali norme di comportamento, tra le quali stare seduti ed evitare schiamazzi al fine da non pregiudicare la sicurezza del trasporto.
2. In caso di comportamento scorretto, rilevato dal personale preposto (l'accompagnatore e/o l'autista), la Ditta Affidataria ha l'onere di segnalare formalmente al Comune quanto accaduto, il quale sua volta, qualora ne ravvisi i presupposti, attiverà il richiamo scritto ai genitori o a chi ne fa le veci dell'alunno indisciplinato.
3. Il Responsabile del Servizio dopo tre segnalazioni scritte procede d'ufficio alla sospensione dal servizio dell'alunno utente, la cui durata è valutata in base alla gravità della condotta.
4. Nei casi di condotte valutate particolarmente lesive, quest'ultimo verrà dimesso a titolo definitivo dal servizio, fatta salva la facoltà dell'Ente di valutare una nuova ammissione in favore dell'escluso, per gli anni scolastici successivi.
Tale esclusione non si applica agli alunni frequentanti la scuola Primaria.
5. In caso di danni accertati a carico dell'utente da parte del personale dell'affidatario, in capo ai genitori o a chi ne fa le veci sussiste l'obbligo di rifondere il costo delle riparazioni effettuate.

Art. 10 - ALTRI INTERVENTI

1. Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione comunale, compatibilmente con i mezzi a disposizione e nei limiti delle proprie risorse economiche può autorizzare l'uso dei propri mezzi di trasporto nell'ambito di iniziative che rientrano nell'attività didattica formativa, ivi incluse le uscite didattiche.
2. Qualora tale servizio aggiuntivo coinvolga più Enti quest'ultimo può essere erogato in forma associata, attraverso la stipula di specifici accordi o convenzioni.

TITOLO II

REFEZIONE SCOLASTICA

Art. 11 - FINALITÀ

Il servizio di refezione scolastica concorre a rendere effettivo il diritto allo studio. Le finalità generali sono quelle di consentire lo svolgimento delle attività educative e scolastiche pomeridiane, consentendo alla scuola di realizzare, al pari di altri momenti della giornata scolastica, le sue finalità socio-educative nei confronti degli alunni.

Art. 12 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. I destinatari del servizio sono gli alunni frequentati i plessi scolastici siti nel territorio del Comune di Masainas, sia statali, che paritarie e private, che prevedano nel loro programma il proseguo delle attività scolastiche pomeridiane.
2. Hanno, altresì, diritto a fruire del servizio gli insegnanti e collaboratori scolastici statali presenti al momento della somministrazione dei pasti, con funzione di vigilanza educativa secondo i criteri e le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 13 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio è erogato mediante affidamento a ditta esterna, secondo quanto stabilito dalla normativa sugli appalti.
2. Il Comune garantisce la qualificazione del personale, il controllo e verifica della qualità e quantità degli alimenti, il rispetto delle norme igienico-sanitarie degli ambienti, delle attrezzature e degli operatori, secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 14 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio viene erogato tutti i giorni dell'anno scolastico escluso il sabato, secondo i tempi e le norme tecniche ed organizzative più appropriate per il tipo di plesso scolastico e sede. Le giornate di apertura sono calcolate in base al calendario scolastico fissato per ciascuna annualità scolastica dalla Direzione Scolastica Regionale del MIUR.
2. Ai menù, ordinariamente suddivisi in "autunno/inverno" e "primavera/estate" deve essere assicurata una pronta rotazione, e devono essere adeguati all'età e alle esigenze alimentari degli utenti, previa approvazione della A.S.L. competente.
3. È onere del Comune comunicare entro un congruo termine i menù all'utenza, attraverso determinate forme di pubblicità
4. Nei casi previsti dalla legge il Comune, dietro formale richiesta corredata dalla documentazione all'uopo necessaria, ha l'obbligo di garantire una dieta specifica all'utenza.
5. Il Comune si avvale dei servizi A.S.L. competenti per territorio per la verifica e il controllo sui generi alimentari, sui locali e sulle attrezzature. Qualora la preparazione dei pasti avvenga presso un centro di cottura centralizzato, il trasporto dei pasti nei singoli plessi scolastici è assicurato dalla ditta aggiudicataria dell'appalto.

Art. 15 - MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

1. I genitori (o chi ne fa le veci) degli alunni di cui all'art. 12, che intendono accedere al servizio di refezione scolastica, devono presentare apposita richiesta utilizzando i moduli predisposti dall'Ufficio Pubblica Istruzione, nei termini e con le modalità rese note tramite Avviso Pubblico.
2. Gli utenti, che risultano fruire del servizio in assenza di regolare iscrizione, verranno invitati all'iscrizione al servizio entro 30 giorni dalla scoperta del vizio, con addebito del pagamento della retta a decorrere dal giorno di inizio di fruizione del medesimo. In tal caso la contribuzione verrà rapportata secondo la fascia di appartenenza.
3. L'iscrizione al servizio si effettua per ciascuna annualità scolastica ed avrà validità per l'intero anno, salvo disdetta da parte dei genitori o altri soggetti a ciò autorizzati, da inoltrare per iscritto all'Ufficio Pubblica Istruzione. Entro il termine stabilito dall'Ente, è dato obbligo ai genitori presentare la documentazione I.S.E.E. in corso di validità ed aggiornata all'anno di riferimento. In caso di mancata presentazione o di vizio non sanato dall'interessato entro il termine assegnato l'Ente procederà d'ufficio alla collocazione dell'utente nella fascia massima di contribuzione in relazione all'anno solare in corso.
4. L'Ente, nel corso del singolo anno scolastico, si riserva la facoltà di consentire ugualmente la presentazione della documentazione ISEE nell'anno solare successivo a quello di riferimento assegnando un nuovo termine per la sanatoria, la quale in ogni caso non potrà essere successiva alla data del 31 gennaio.
L'Ente, parimenti nel corso del singolo anno scolastico, nell'esercizio del proprio potere discrezionale può altresì consentire, in favore dell'utenza, la trasmissione della documentazione ISEE riferita all'anno solare successivo rispetto a quella di avvio del servizio.
Il tal caso il soggetto interessato è collocato d'ufficio nella fascia economica corrispondente, con effetto retroattivo dal primo giorno dell'annualità interessata se la trasmissione avviene entro la mensilità di febbraio, ovvero, a decorrere dalla data di protocollazione della documentazione mancante, qualora la trasmissione si avvenuta in data successiva.
5. La sottoscrizione della domanda implica la dichiarazione di essere a conoscenza del Regolamento d'uso della mensa scolastica, ed in particolar modo della clausola di esclusione dal servizio nei casi indicati dal presente Regolamento di accettazione delle eventuali emanazioni di provvedimenti amministrativi, per il recupero coattivo delle somme dovute in caso di inadempienza nel pagamento.

Art 16 - PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

1. Annualmente l'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale, con atto d'indirizzo di Giunta stabilisce le quote differenziate di contribuzione al servizio di refezione scolastica corrispondenti a fasce I.S.E.E, nonché, i parametri e i criteri per la riduzione o esenzione totale. In caso di assenza di reddito o comunque in presenza di situazioni di provata indigenza o grave disagio sociale, l'esenzione parziale o totale potrà essere concessa previa relazione dei Servizi Sociali.
2. La Giunta, con proprio atto di indirizzo, può prevedere l'esenzione totale per gli utenti portatori di handicap.
3. Il pagamento della quota di compartecipazione corrispondente alla fascia di appartenenza è comunicato alle famiglie al momento dell'iscrizione o al momento dell'aggiornamento della dichiarazione I.S.E.E. In caso di inadempienza verrà trasmesso apposito avviso, attraverso il quale l'utente moroso sarà sollecitato a regolarizzare la sua posizione.

Nell'ipotesi di mancato pagamento reiterato (a seguito di solleciti inosservati formalmente notificati all'interessato) il Comune può attivare la procedura coattiva dei crediti a carico del soggetto inadempiente, con addebito di spese di procedimento e interessi.

All'apertura dell'anno scolastico successivo non saranno ammessi al servizio tutti coloro non in regola coi pagamenti delle quote di contribuzione pregresse.

Durante l'anno scolastico, il Comune, dietro accordo col dirigente scolastico, può procedere alla sospensione degli utenti non in regola ed inadempienti, alle condizioni stabilite nel Bando o da Avviso Pubblico.

4. In base al D.P.R. 445/2000, il Comune ha facoltà di eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dal richiedente l'agevolazione. Qualora l'interessato in sede di verifica della situazione, da lui stesso dichiarata, non produca la documentazione richiesta, verrà inserito d'ufficio nella fascia massima di contribuzione.

Art. 17 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SERVIZIO E CONTROLLI IGIENICO SANITARI

1. Nei refettori, durante l'orario di erogazione del servizio di refezione scolastica, non è consentito somministrare e consumare pasti e pietanze diverse rispetto a quelle fornite dalla Ditta aggiudicataria.
2. Il servizio è erogato garantendo il rispetto di ogni norma in materia igienico-sanitaria in base alla normativa vigente.
3. L'Amministrazione Comunale promuove i controlli diretti sulla preparazione e distribuzione dei pasti, sulla rispondenza dei generi alimentari usati con quelli previsti da apposito capitolato speciale d'appalto.

Art. 18 - EFFICIENZA ED EFFICACIA DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale annualmente valuta l'efficienza e l'efficacia del servizio in termini di funzionalità ed economicità, in base alle indicazioni del presente regolamento, delle condizioni stabilite nel capitolato tecnico e della normativa vigente in materia.

TITOLO III

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 19 – FINALITÀ

L'Amministrazione Comunale provvede a dare attuazione agli interventi di sostegno al diritto allo studio, integrando le risorse trasferite da altri enti con risorse finanziarie proprie, nei limiti ed entro i vincoli contabili di Bilancio.

Art. 20 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA PER LIBRI DI TESTO E SPESE DI ISTRUZIONE

1. Il Responsabile del Servizio competente provvede all'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti la scuola Primaria (ex elementari statali) e paritarie private, attraverso delle apposite cedole librarie da consegnare tramite le Direzioni Didattiche, sulla base delle richieste avanzate dalle stesse, ai genitori o chi ne fa le veci.
2. Le cedole librarie sono oggetto di consegna, da parte dei genitori aventi diritto, alle cartolerie territorialmente competenti, le quali rimettono apposita richiesta di rimborso all'Amministrazione Comunale.

Art. 21 - BENEFICIO DELL'ASSEGNO DI MERITO

1. Il Comune concede contributi in favore degli studenti residenti, capaci e meritevoli, frequentanti le Scuole Secondarie di I Grado (ex Scuola Media) e di II grado (ex Superiori). Al fine di premiare gli studenti capaci e meritevoli, incentivando in primo luogo il proseguimento degli studi oltre la scuola dell'obbligo, il Comune istituisce, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in favore degli alunni residenti, degli assegni di merito in favore degli studenti frequentanti l'ultimo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado e le Scuole Secondarie di II grado, il cui importo è determinato annualmente dalla Giunta Comunale.
2. Il Bando di concorso è approvato compatibilmente all'atto di indirizzo della Giunta Comunale, che, per anno scolastico, fissa il numero degli assegni, nonché il relativo importo nei limiti degli stanziamenti di bilancio e i criteri di preferenza per accedere al beneficio.
3. Sono esclusi dal beneficio coloro che frequentano i corsi serali o i corsi di formazione professionale.
4. La graduatoria degli assegni di merito è stilata unicamente, in via crescente, sulla base del valore dei voti finali o della media voti conseguita dagli alunni aventi diritto.
5. Per poter partecipare al concorso, gli studenti devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) Essere residenti nel Comune di Masainas;
 - b) Aver frequentato l'ultimo anno della Secondaria di I Grado o qualsiasi anno della Scuola Secondaria di II grado;
 - c) Aver frequentato con regolarità le lezioni;
 - d) Avere conseguito la promozione alla classe successiva senza debiti formativi, ovvero, per gli studenti frequentanti la prima classe superiore, aver superato l'esame di licenza media;
 - e) avere una votazione minima finale pari o superiore a 7 (sette) per la classe 3° della scuola secondaria di primo grado (licenza media inferiore);
 - f) avere una media pari o superiore a 7 (Sette) per le classi 1°, 2°, 3°, 4° della scuola

secondaria di secondo grado o aver conseguito un voto di diploma non inferiore a 70/100 (settanta);

g) non essere ripetenti nell'anno scolastico interessato;

h) non avere un'età superiore ai 21 anni alla data di indizione del Bando;

5. Nel caso in cui a seguito della ripartizione dei fondi previsti dal Bando residuassero delle somme, queste ultime saranno ripartite tra i beneficiari nelle modalità stabilite dalla Giunta Comunale.

6. Le condizioni del merito scolastico sono accertate sulla base del risultato conseguito nell'anno scolastico precedente. Pertanto, in relazione agli studenti iscritti al primo anno, si dovrà prendere in considerazione il merito scolastico conseguito nel superamento dell'esame di licenza media inferiore, che è requisito per l'iscrizione; mentre per gli anni successivi al primo si dovrà fare riferimento al merito conseguito nella promozione all'anno successivo.

I punteggi appresso indicati sono assegnati sulla base:

- della votazione finale conseguita da coloro che hanno concluso l'ultimo anno del ciclo di istruzione;

- della media aritmetica (*voto materie + voto condotta - escludendo il voto di religione*) dichiarata in relazione agli studenti frequentanti i restanti anni scolastici:

-valutazione da	7/10	a	7,5/10	e da	70/100	a	75/100	punti	1
- valutazione da	7,51/10	a	8/10	e da	76/100	a	80/100	punti	2
- valutazione da	8,01/10	a	8,5/10	e da	81/100	a	85/100	punti	3
- valutazione da	8,51/10	a	9/10	e da	86/100	a	90/100	punti	4
- valutazione da	9,01/10	a	9,50/10	e da	91/100	a	95/100	punti	5
- valutazione da	9,51/10	a	10/10	e da	96/100	a	100/100	punti	6

7. Tra gli aventi diritto viene stilata una graduatoria sulla base del punteggio relativo unicamente al merito scolastico. In caso di parità di punteggio ha titolo preferenziale la miglior media o il miglior voto finale conseguito e in caso di ulteriore parità ha precedenza l'istanza trasmessa e registrata per prima alla PEC istituzionale dell'Ente.

8. In caso di eccedenza di domande ammissibili in rapporto al numero degli assegni messi a concorso, l'assegnazione dei medesimi è disposta sulla base dei titoli preferenziali di cui al presente articolo.

9. Per poter prendere parte al Concorso gli interessati devono presentare domanda al Protocollo generale dell'Ente utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio competente, entro il termine perentorio fissato dal Bando a pena di esclusione.

10. Il Comune effettua controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese in merito in fase di autocertificazione.

Art. 22 – ESTENSIONE E CUMULABILITÀ BENEFICIO

1. La Giunta comunale, con proprio atto di indirizzo, dietro adeguata motivazione e nei limiti delle risorse all'uopo disponibili in bilancio, può estendere la misura dell'assegno di merito agli alunni frequentanti il primo e secondo anno della scuola Secondaria di I Grado, fissandone al contempo i presupposti e i criteri di accesso, fermo restando l'osservanza dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), g), h) e i criteri di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 21.

2. La misura dell'Assegno di Merito è cumulabile con altri sussidi relativi al diritto allo studio, tra cui assegni e Borse di studio, concessi ed erogati dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti, se aventi tra i requisiti il reddito.

La misura dell'Assegno di Merito è altresì cumulabile con la misura del rimborso spese di viaggio concessa agli studenti pendolari di cui al titolo IV del presente Regolamento.

TITOLO IV

RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Art. 23 - FINALITÀ

L'Amministrazione Comunale, al fine di agevolare la frequenza scolastica e di attuare in concreto il diritto allo studio, in conformità alla normativa vigente, con particolare riferimento alla L.R. n°31/84 e ai criteri previsti dalle direttive regionali che si susseguono nel tempo, qualora lo ritenga opportuno, può disporre il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli studenti pendolari della Scuola Secondaria di II grado, in possesso dei requisiti previsti dal presente Atto.

Art. 24 – REQUISITI DI ACCESSO

1. Sono ammessi al beneficio gli studenti residenti nel Comune di Masainas che non fruiscono di altre agevolazioni concesse allo stesso titolo da altri enti e che abbiano regolarmente frequentato:
 - Istituti di Istruzione Secondaria Superiore ed Artistica;
 - Conservatori di Musica, pubblici e privati, questi ultimi purché abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.
2. Sono inclusi gli studenti che frequentano l'anno integrativo (se previsto per l'accesso all'Università), mentre sono esclusi i corsi di formazione professionale.

Art. 25 – MODALITÀ DI RIMBORSO

1. Il rimborso si riferisce alle spese effettivamente sostenute e documentate se la percorrenza è pari o superiore ai 10 (dieci) km complessivi e viene attribuita annualmente a seguito di procedura concorsuale.

Per spese di viaggio si intendono le spese per gli abbonamenti mensili; non si tiene conto dei biglietti giornalieri.

2. L'importo del rimborso è commisurato al costo delle tariffe chilometriche praticate dai mezzi di trasporto pubblici, con riferimento alla tariffa chilometrica più economica e, ove gli itinerari non siano coperti da servizi di linea, sulla base delle tariffe previste per uguali percorrenze. L'importo massimo del rimborso erogato al singolo studente non potrà essere superiore alla spesa sostenuta per l'abbonamento speciale per studenti rapportato ai mesi frequentati.

3. Il rimborso delle spese sostenute dagli studenti per viaggi con mezzo privato è possibile in mancanza o carenza di quello pubblico e l'importo del rimborso riconosciuto è eguale a quello sostenibile con l'uso del mezzo pubblico. Nel caso in cui gli studenti trasportati sono in numero superiore a uno l'importo del rimborso verrà suddiviso per il numero dei medesimi.

4. A tal fine verranno effettuati gli opportuni accertamenti per conoscere i costi in vigore per i vari abbonamenti.

Art. 26 – FASCE DI REDDITO E CLASSI DI RIMBORSO

1. La somma annualmente destinata al rimborso è ripartita tra gli studenti in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento, secondo quanto stabilito con Atto di indirizzo della Giunta Comunale, la quale stabilisce le fasce reddituali I.S.E.E. da rapportare alle classi di rimborso specificate al successivo comma 2.

2. Si prevedono tre classi di rimborso:

- 1^ classe: rimborso del 100% della spesa annuale per l'abbonamento;
- 2^ classe: rimborso del 90% della spesa annuale per l'abbonamento;
- 3^ classe: rimborso dell'80% della spesa annuale per l'abbonamento.

3. Qualora la somma complessiva prevista in bilancio non sia sufficiente a garantire i rimborsi di cui sopra, il Responsabile del Servizio provvede alla riduzione dell'entità degli stessi in misura proporzionale alle diverse fasce di reddito.

4. Nell'ipotesi in cui dopo la prima ripartizione dovessero avanzare dei fondi, questi potranno essere ulteriormente ripartiti agli studenti appartenenti alla seconda e terza classe aumentando proporzionalmente la percentuale di rimborso.

Art. 27 - BANDO PER ASSEGNAZIONE PROVVIDENZE

Il Responsabile del Servizio, fatta salva la sussistenza di apposite risorse finanziarie stanziare in bilancio, al termine di ogni anno scolastico predispone un bando pubblico a seguito del quale gli interessati possono presentare domanda di ammissione al rimborso, redatta sulla modulistica predisposta dall'Ufficio competente, corredata della prescritta documentazione.

Art. 28 - NORME DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alle norme statali e regionali che regolano la materia.

Il presente Regolamento viene pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.